Pubblicato il 15/01/2021

**N. 00571/2021 REG.PROV.COLL.**

**N. 08787/2020 REG.RIC.**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 8787 del 2020, proposto da  
-OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuliano Boschetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

del provvedimento implicito di parziale rigetto, ex art. 25 L. 241/1990 s.m.i., con cui il Liceo Scientifico Statale -OMISSIS-ha negato l'accesso ai documenti chiesti con istanza in data -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il -OMISSIS-i ricorrenti hanno impugnato, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., il provvedimento con cui il Liceo Scientifico Statale “-OMISSIS-” ha negato parzialmente l’accesso ai documenti chiesti con istanza in data -OMISSIS-.

Il ricorso è stato depositato il -OMISSIS-.

Si sono costituite in giudizio le Autorità intimate che, oltre a contestare nel merito la fondatezza del ricorso, ne hanno eccepito l'irricevibilità.

Alla camera di consiglio del 12 gennaio 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Va rammentato che, ai sensi dell’art. 87 commi 2 e 3 c.p.a., nei giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui all’art. 116 c.p.a., i termini processuali (tranne quelli per la notifica del ricorso) sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, compreso quindi il termine per il deposito del ricorso presso il Tribunale.

Il ricorso proposto è stato depositato in data -OMISSIS-, quindi oltre il termine dimidiato di 15 giorni decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione per il destinatario (-OMISSIS-).

Alla luce di quanto sopra il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. a) c.p.a.

In ragione della pronuncia in rito, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
| **Claudia Lattanzi** |  | **Giuseppe Sapone** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

IL SEGRETARIO